

COMUNE DI GIAVENO
REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Art. 5 - Disciplina dell'esercizio del pascolo

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 7 marzo 2023 – “Manuale operativo sistema I&R”, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Piemonte; devono, inoltre, osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

Art. 6- Pascolo degli animali. Modalità

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace e in numero tale da impedire sbandamenti o fughe che possano cagionare danni alle colture, molestia ai passanti od intralcio al traffico.

2. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.

3. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario e/o del conduttore.

4. A meno che il proprietario e/o conduttore del fondo o un suo rappresentante sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.

5. E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorte lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96.

6. I cani utilizzati per le attività di pastorizia, sia guardiani sia conduttori, possono essere lasciati liberi solamente durante lo svolgimento di tale attività; ma sempre sotto la costante sorveglianza del proprietario/conduttore diversamente devono essere custoditi con le modalità di cui al regolamento recante criteri per la tutela e controllo degli animali d'affezione promulgato con D.P.G.R. n. 4359 dell'11.11.1993, attuativo della legge regionale n. 34 del 26.07.1993.

7. I pascoli ubicati nei pressi immediati di strade, mulattiere o sentieri devono essere delimitati da reti di protezione lungo tutto il percorso, distanziate almeno di 10 metri dal percorso stesso. In caso di utilizzo di reti elettrificate va applicato alle reti stesse, ogni 100 metri, un cartello di avviso di pericolo. Inoltre, alla partenza di tali percorsi, il proprietari/conduttore dovrà esporre dei cartelli che avvisino della presenza di cani da protezione del bestiame e che indichino le misure da adottare da parte degli escursionisti al fine di evitare incidenti.

8. Gli escursionisti a piedi o in bicicletta che frequentano strade, mulattiere o sentieri che attraversano zone adibite a pascolo sono tenuti al rispetto delle misure e delle precauzioni scritte sui cartelli posti alla partenza dei percorsi.

Art. 8 – Obblighi di denuncia da parte di proprietari/conduttori di mandrie e greggi

1. Chiunque intenda trasferire bestiame sui pascoli deve farne richiesta, almeno 15 giorni prima della movimentazione degli animali, al Segretario generale del Comune o suo delegato ove il bestiame si trova, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 7 marzo 2023 – “Manuale operativo sistema I&R”, indicando i pascoli di cui dispone per il periodo di transumanza.
2. Avuta informazione dal Comune di partenza circa la data approssimativa di arrivo degli animali nel territorio di Giaveno, il Comandante della Polizia Municipale verifica il consenso del proprietario dei terreni agricoli, la disponibilità di pascolo e l'assenza di vincoli di polizia veterinaria. La medesima procedura si applica per la monticazione "interna" (bestiame di residenti nel Comune allevato in centri aziendali nel Comune, che montica nello stesso Comune).
3. Nel caso in cui il bestiame sia stato trasferito senza regolare autorizzazione, il Comandante della Polizia Municipale, unitamente al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio, dispone il rientro del bestiame al Comune di provenienza.
4. Il Sindaco, per ragioni igienico-sanitarie, veterinarie o di pubblica sicurezza può ordinare il divieto temporaneo o permanente di trasferimento del bestiame al pascolo.
5. La comunicazione al Comune circa le date e le modalità di trasferimento del bestiame vale anche per la demonticazione, a fine della stagione di pascolo.